



Verbale dell'Assemblea straordinaria

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di settembre alle ore 20:45 presso la sede sociale - preso atto della seduta deserta del giorno precedente - si è riunita, dietro invito del Presidente, l'Assemblea straordinaria dell'associazione Obiettivo Pontida per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modificazione statutaria per trasmigrazione nel registro RUNTS.

Il Presidente, constatato che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 14 del vigente Statuto, l'assemblea è stata regolarmente convocata e verificato il pieno raggiungimento del numero di soci in regola con la quota sociale necessario a norma di legge per effettuare una modificazione statutaria, prende la parola iniziando la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale. La Provincia di Bergamo, con protocollo n. 42148 del 21/07/2022, ha difatti chiesto un adeguamento del terzo comma dell'articolo undici dello statuto, in quanto non conforme all'articolo 24, comma 3, D.lgs. n. 117/2017, secondo il quale "ciascun associato può rappresentare, mediante delega, sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento." Si è inoltre colta questa occasione per modificare la denominazione sociale in "Obiettivo Pontida APS", rettificare il numero civico della sede sociale in "132", oltre ad ulteriori modificazioni formali minori agli articoli otto e trentadue. Successivamente il Presidente dà quindi lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente numero trentadue articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni di promozione sociale, attualmente disciplinato dalla D.lgs. 117/2017. Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione sulla proposta di modificazione statutaria. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea approva all'unanimità la modificazione statutaria proposta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna riunione alle ore 21 dopo la lettura del presente verbale agli intervenuti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, in qualità di membri del Consiglio Direttivo, alla sottoscrizione.

Il Presidente Paolo Corti

Paolo Corti

Il Segretario Silvia Gianola

Silvia Gianola

Il Tesoriere Fabiola Galli

Fabiola Galli

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

09/09/22

1439

32

Importo

Il Funzionario

Arianna Casaburi

OBIETTIVO PONTIDA APS

Associazione di promozione sociale

Via Lega Lombarda, 132 - 24030 Pontida BG

Tel. 339.1902742

obiettivo.pontida@gmail.com

obiettivo.pontida@pec.it

C.F. 91054460166



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OBIETTIVO PONTIDA APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita e organizzata nella forma giuridica di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'ente del terzo settore denominato «Obiettivo Pontida APS», il quale assume ai sensi e per gli effetti del Codice civile forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in Pontida presso via Lega Lombarda, 132. Il trasferimento della sede legale, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di identificare il proprio domicilio digitale anche adoperando un indirizzo di posta elettronica certificato d'un proprio associato.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
2. Lo statuto esplica tutti i suoi effetti giuridici per i soci fondatori dal momento del deposito dell'atto costitutivo e per i successivi associati dal momento dell'accettazione della loro ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole stabilite dal Codice civile per l'interpretazione dei contratti, nonché secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
2. L'assemblea degli associati ha facoltà di approvare interpretazioni autentiche dello statuto con le stesse modalità previste per la modificazione del medesimo.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) Organizzazione di eventi pubblici, fiere, sagre, feste campestri e/o altre manifestazioni folcloriche volte alla promozione dell'aggregazione sociale della cittadinanza, nonché all'educazione dei giovani alla salvaguardia dei valori tradizionali, della cultura locale, nonché della flora e della fauna del territorio della Città di Pontida.
 - b) Realizzazione di progetti di rilevanza ambientale, sociale, culturale o didattica scolastica extracurriculare senza scopi di lucro a favore dei residenti nella Città di Pontida anche in collaborazione con enti pubblici, società partecipate e/o altre associazioni.
 - c) Svolgimento di attività di studio, ricerca scientifica e promozione turistica del patrimonio immateriale della Città di Pontida, con precipuo riferimento alle tradizioni popolari, alle manifestazioni folcloriche e/o agli eventi storici del territorio della Val San Martino per tutelare, conservare e/o valorizzare le radici locali della Comunità di Pontida.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono ascrivibili alle attività individuate nell'art. 5, com. 1, D.lgs. 117/2017, con specifico riferimento alle attività di cui alle lettere a); e); f); h); i); k); l) del citato decreto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo con propria deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'associazione di promozione sociale Obiettivo Pontida APS opera ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
7. L'associazione di promozione sociale Obiettivo Pontida APS si uniforma alle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 62 e 64 dello Statuto Comunale della Città di Pontida.
8. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti di legge.
9. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione Obiettivo Pontida APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
9. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
4. Gli associati hanno diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
5. Gli associati hanno il dovere di: a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; c) contribuire attivamente, spontaneamente e gratuitamente con la propria persona al perseguimento delle finalità statutarie secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. I soci si dividono in: a) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno firmato l'atto costitutivo; b) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto; c) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del socio volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione.
5. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in modo non forfettario ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.
6. L'associazione Obiettivo Pontida APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento o lede ripetutamente all'immagine dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, convocato mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno in orario non lavorativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'associato che non abbia partecipato alla succitata assemblea nonostante la regolare convocazione.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria entro sei mesi dal giorno di ricezione della deliberazione mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. I soci fondatori non possono perdere la qualifica di associato se non per morte o recesso.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione: a) Assemblea; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente.

ART. 11 (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione Obiettivo Pontida APS.
2. L'assemblea è composta dagli associati maggiorenni, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, mediante delega, sino ad un massimo di tre associati con un numero di associati alla associazione stessa inferiore a cinquecento e di cinque associati con un numero di associati alla associazione stessa non inferiore a cinquecento.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione Obiettivo Pontida APS o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.
5. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, mediante avviso scritto da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. La comunicazione di cui al precedente comma può avvenire mediante avviso affisso nella sede legale dell'associazione oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea esercita i seguenti dieci compiti: a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sull'esclusione degli associati; g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione e/o la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione Obiettivo Pontida APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre membri (presidente, tesoriere, segretario) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Tre dei sette soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo compongono di diritto il primo Consiglio Direttivo dell'associazione Obiettivo Pontida APS secondo quanto indicato nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. L'Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo esercita i seguenti dieci compiti: a) amministra l'associazione; b) attua le deliberazioni dell'assemblea; c) predispone su proposta del tesoriere il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; d) predispone su proposta del tesoriere tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro; h) disciplina l'ammissione degli associati; i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; j) approva il logo dell'associazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il primo presidente dell'associazione Obiettivo Pontida APS è il socio fondatore indicato nell'atto costitutivo.
10. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il primo Segretario dell'associazione Obiettivo Pontida APS è il socio fondatore indicato nell'atto costitutivo. Il Segretario presta assistenza di natura giuridica-amministrativa all'associazione e sorveglianza sulla legalità del suo operato.
11. Il Segretario provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, nonché dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.
12. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto. Il Tesoriere gestisce la cassa e tutti gli adempimenti contabili a cui l'associazione è tenuto per legge, statuto o regolamento.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente ha facoltà di nominare un Vicepresidente di sua fiducia tra gli associati con anzianità non inferiore all'anno. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La carica di Vicepresidente è compatibile con la carica di Segretario e con la carica di Tesoriere. La carica di Vicepresidente può essere attribuita anche ad un associato non eletto come componente del Consiglio Direttivo; in tali casi il Vicepresidente ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura speciale.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è organo facoltativo nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.
2. Restano comunque salve successive modificazioni e/o integrazioni delle soglie legislative di cui al comma precedente senza che si renda necessaria una modificazione statutaria.

ART. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

1. L'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, è organo facoltativo nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 tra i professionisti iscritti al relativo registro quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.
2. Restano comunque salve successive modificazioni e/o integrazioni delle soglie legislative di cui al comma precedente senza che si renda necessaria una modificazione statutaria.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali tenuti a cura e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi da convenzioni; g) altre entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 23 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Tesoriere, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione; sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante che ne cura la custodia presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati da un contratto di lavoro individuale redatto nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente corrispondente alle mansioni attribuite al lavoratore.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ex art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Gli associati non assicurati non possono prestare attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può eventualmente assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
2. I costi per l'eventuale assicurazione degli associati sono a carico dell'associazione medesima.

ART. 30 (Scioglimento dell'associazione)

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:
 - a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero minimo di sette soci;
 - c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione a giudizio insindacabile della maggioranza assoluta dei sette soci fondatori.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva disposizione di legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

